

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1766 del 11/04/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA GIGI IL SALUMIFICIO S.R.L.. INSTALLAZIONE PER IL TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SITO IN VIA ALDO MORO N.1 E N.3 A CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 01631440367/120). SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1861 del 11/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno undici APRILE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **GIGI IL SALUMIFICIO S.R.L.** - INSTALLAZIONE PER IL TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SITO IN VIA ALDO MORO N.1 E N.3 A CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 01631440367/120). **SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

richiamata la **Determinazione n. 214 del 26/11/2013** di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Gigi il Salumificio S.r.l., avente sede legale in Via Aldo Moro n.3/b a Castelnuovo Rangone (MO), in qualità di gestore dell'impianto con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari denominato “Gigi il Salumificio S.r.l.” (punto 6.4 b, All. VIII, D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm) sito in via Aldo Moro n.1 e n.3 a Castelnuovo Rangone (MO) per una **capacità massima produttiva di 238 t/giorno** di prodotti alimentari;

richiamata la **Determinazione n. 6451 del 01/12/2017** di prima modifica non sostanziale AIA;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Gigi il Salumificio S.r.l. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 26/02/2018

(assunta agli atti con prot. n. 7580) e successive integrazioni volontarie del 13/03/2018 (assunte agli atti con prot. n. 5167) con cui il gestore richiede le seguenti modifiche:

- l’eliminazione dei serbatoi coibentati a singola camicia (n. 3 da 17 mc cad. e n. 2 da 13 mc) per il contenimento dello strutto (serbatoi polmone), attualmente posti a sud sotto tettoia e sostituzione degli stessi con n. 3 serbatoi a doppia camera, da posizionare in zona centrale dell’area cortilizia (presente sempre a sud dello stabilimento), in modo da aumentare la distanza degli stessi dallo stabilimento in quanto potenziale fonte di rischio in caso d’incendio. I nuovi serbatoi saranno composti da: un *serbatoio interno* riscaldato per lo stoccaggio dello strutto (avente diametro 2866 mm ed altezza del corpo cilindrico di 7000 mm) ed un *serbatoio esterno* coibentato per il contenimento di eventuali sversamenti (avente diametro 3000 mm ed altezza del corpo cilindrico di 6980 mm). Il serbatoio esterno (e di conseguenza quello interno) verrà fissato ad una platea di fondazione in c.a. tramite n. 4 piedi di ancoraggio. Entrambi i serbatoi sono a pressione atmosferica. In caso di perdita del serbatoio interno, lo strutto fuoriuscito andrà a riempire l’intercapedine fra serbatoio interno ed esterno fino al raggiungimento di un punto di equilibrio per vasi comunicanti. Alla base del serbatoio esterno è prevista una ulteriore serpentina di riscaldamento per agevolare lo scarico dell’intercapedine dallo strutto. I serbatoi saranno difesi da possibili urti di mezzi pesanti attraverso paletti in acciaio respingenti (alla domanda di modifica viene allegata planimetria rete fognaria e serbatoi, descrizione e disegno dei serbatoi);
- variazione della rete fognaria finalizzata a ridurre i danni da potenziale inquinamento in caso di sversamento. In particolare, sarà effettuata la chiusura del tombino connesso alla rete delle acque pluviali, che potrebbe essere veicolo di inquinamento della rete bianca in caso di perdite di strutto allo stato fuso nel piazzale; inoltre, l’area in cui saranno installati i nuovi 3 serbatoi sarà cementata, dotata di pendenza appropriata e sarà effettuato un allungamento della rete fognaria industriale connessa all’impianto di depurazione;
- la rettifica del valore di portata autorizzato da 1000 Nmc/h a 4100 Nmc/h per i punti di emissione E7 ed E8 associati ai n. 2 nuovi generatori di vapore di potenzialità pari a 3,488 MW cad., a causa di errore relativamente al dato comunicato dal fornitore. Al fine di non aumentare più del 50% il flusso di massa per singolo inquinante per tali punti sono proposte le seguenti riduzioni:
 - a) concentrazione da 5 a 1,8 mg/Nmc per l’inquinante “materiale particellare”;
 - b) concentrazione da 35 a 12 mg/Nmc per l’inquinante “SOx”;
 - c) concentrazione da 350 a 120 mg/Nmc per l’inquinante “NOx”;
 A seguito delle riduzioni suddette la rettifica produrrà il seguente aumento dei flussi di massa associati ai singoli inquinanti: + 29,98 % per “materiale particellare”; + 40,57 % per “SOx” e + 40,55 % per “NOx”.

Nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

- non è previsto aumento della capacità di produzione dell’impianto che rimane regolata dal numero e capacità dei doppi fondi ed autoclavi;

- dal punto di vista delle emissioni in atmosfera l'aumento richiesto rimane inferiore al 50% del flusso di massa autorizzato per singolo inquinante;
- non sono previste variazioni alle matrici ambientali (rumore, quantità materie prime e rifiuti, prelievi e scarichi finali, consumi energetici) e alle prestazioni ambientali attuali;

valutato che è possibile accogliere:

- la richiesta di aumento della portata da 1000 a 4100 Nmc/h, in quanto dovuto a rifiuto del dato iniziale del fornitore degli impianti installati;
- le compensazioni delle concentrazioni associate agli inquinanti materiale particolato, NOx ed SOx proposte dal gestore;

alla luce di quanto sopra, in base a quanto previsto dalla V Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 la modifica richiesta viene valutata non sostanziale; in caso di future modifiche dell'AIA il gestore dovrà tenere in considerazione gli aumenti dei flussi di massa delle emissioni in atmosfera già autorizzati (+ 29,98 % per "materiale particolato"; + 40,57 % per "SOx" e + 40,55 % per "NOx");

relativamente ai punti di emissione E7 ed E8 è necessario che il gestore comunichi la messa in esercizio ed effettui dalla data di messa a regime analisi in triplo per portata ed NOx;

si prende atto della dismissione di n. 5 vecchi serbatoi e dell'installazione di 3 nuovi serbatoi a doppia camera, posti su area cementificata, dotata di opportuna pendenza e collegata alla rete dei reflui aziendali in casi di eventuali sversamenti. **Si ritiene necessario che il gestore doti l'area in cui saranno installati i 3 nuovi silos di opportuno bacino di contenimento** (in analogia con quanto attuato per i silos già presenti in stabilimento), ciò al fine di garantire una maggiore tutela in caso di eventi accidentali (quali ad es. incendio, terremoto, ecc), considerando che all'interno dei silos in oggetto è contenuto strutto riscaldato. In merito alle caratteristiche del bacino di contenimento ed alla gestione dello stesso e dei silos presenti si rimanda a **quanto già prescritto ai punti n. 4 e 5 della Sezione D2.6 "emissioni nel suolo" dell'Allegato I dell'AIA**. Il gestore dovrà comunicare l'avvenuta installazione dei silos e del relativo bacino di contenimento, allegando attestazione fotografica;

preso atto che la modifica richiesta non varia la capacità di produzione dell'impianto e che non sono previste variazioni significative e rilevanti rispetto alle varie matrici ambientali e rispetto alle performance raggiunte dalla ditta e, pertanto, la modifica richiesta può ritenersi non sostanziale;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei

medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 214 del 26/11/2013** rilasciata alla Ditta Gigi il Salumificio S.r.l., avente sede legale in Via Aldo Moro n.3/b a Castelnuovo Rangone (MO), in qualità di gestore dell'impianto con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari denominato "Gigi il Salumificio S.r.l." (punto 6.4b, All. VIII, D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm) sito in via Aldo Moro n.1 e n.3 a Castelnuovo Rangone (MO), come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche presentate mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 26/02/2018 (assunta agli atti con prot. n. 7580) e successive integrazioni volontarie del 13/03/2018 (assunte agli atti con prot. n. 5167);
 - b) al fine della valutazione di eventuali successive modifiche dell'AIA il gestore deve fare riferimento agli aumenti dei flussi di massa delle emissioni in atmosfera di seguito dettagliati: **+ 29,98 % per "materiale particellare"; + 40,57 % per "SOx"; + 40,55 % per "NOx"**;
 - c) la **Sezione C dell'Allegato I dell'AIA** è integrata con le modifiche descritte ed autorizzate nel presente atto;
 - d) i punti di emissione **E7 ed E8 riportati al punto 1 della Sezione D2.2.4 dell'Allegato I dell'AIA** e succ. modifiche sono sostituiti dai seguenti:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E7 - Caldaia 3,488 Mw	PUNTO DI EMISSIONE E8 - Caldaia 3,488 Mw
Messa a regime	-	(*)	(*)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	4100	4100
Altezza minima (m)	-	10	10
Durata (h/g)	-	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	1,8	1,8

Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14791:2006; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	12	12
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	SUNI EN 14792:2006; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1), UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	120	120
Monossido di Carbonio CO (mg/Nmc)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001; UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Annuale per portata ed NOx	Annuale per portata ed NOx

(*) rif. Prescrizioni del presente atto di modifica

- di stabilire che dovranno essere attuate le seguenti procedure:

1. comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E7, E8**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
2. comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad ARPAE di Modena e Castelnuovo Rangone (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati **i dati relativi alle emissioni, ovvero, i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E7, E8** portata ed NOx su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
3. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

- di stabilire che il gestore **deve dotare l'area in cui vengono installati i 3 nuovi silos di opportuno bacino di contenimento** (in analogia con quanto attuato per i silos già presenti in stabilimento), ciò al fine di garantire una maggiore tutela in caso di eventi accidentali (quali ad es. incendio, terremoto, ecc), considerando che all'interno dei silos in oggetto è contenuto strutto riscaldato. Il gestore **entro 30 giorni** dall'avvenuta installazione dei 3 silos e del relativo bacino di contenimento dovrà inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone breve relazione tecnica con dettaglio dei lavori eseguiti e delle caratteristiche del bacino di

contenimento, allegando attestazione fotografica. In merito alle caratteristiche del bacino di contenimento ed alla gestione dello stesso e dei silos presenti deve essere rispettato **quanto già prescritto ai punti n.4 e 5 della Sezione D2.6 “emissioni nel suolo” dell’Allegato I dell’AIA.**

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 214 del 26/11/2013 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Gigi il Salumificio S.r.l., al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone (MO);
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine.

IL FUNZIONARIO
Dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.